## **QUESITI**

## **CAMERA**

**Titolo**: Modifiche al Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni a esso successivamente apportate in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 (cosiddetto "Rosatellum") e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51 (che modifica il Rosatellum in vista della riduzione del numero dei Deputati).

**Descrizione**: La proposta di referendum abroga il cosiddetto "voto congiunto obbligatorio", vale a dire il meccanismo in base al quale l'elettore che vota una lista plurinominale vota anche il collegato candidato uninominale. Elimina il meccanismo della "ripartizione del voto" in base al quale il voto dato esclusivamente al candidato uninominale è ripartito tra tutte le liste collegate in proporzione alle scelte operate dagli altri elettori nel caso di coalizioni ovvero attribuito alla lista collegata. Pertanto, in caso di esito positivo del referendum, il voto dato esclusivamente a una lista plurinominale sarebbe conteggiato solo ai fini dell'assegnazione dei seggi alla lista stessa, mentre il collegio spettante al candidato uninominale sarebbe assegnato sulla base dei voti diretti raccolti dal candidato stesso. Abolisce le soglie di sbarramento per accedere alla ripartizione dei seggi e la possibilità di candidatura è limitata a un solo collegio plurinominale e a un solo collegio uninominale. Abolisce l'esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste ai gruppi politici già presenti in Parlamento; pertanto, tutte le liste saranno tenute alla raccolta delle firme necessarie.

**Quesito**: Volete voi sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni a esso successivamente apportate in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51 limitatamente alle seguenti parti:

- all'Art. 3 comma 2 limitatamente alla parola "generale" posta tra "censimento" e "della popolazione";
- all'Art. 4 limitatamente al comma 2);
- all'Art. 18 bis al comma 1) limitatamente al periodo "Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.", l'intero comma 2) e al comma 3) limitatamente alle parole "né superiore a quattro";
- all'Art 19 al comma 2 limitatamente alle parole "di cinque" e al comma 4 limitatamente al testo ", fino ad un massimo di cinque";
- all'Art. 31 al comma 5) limitatamente alle parole "ed è espresso per tale lista", "per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato" e al testo "il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio";
- all'Art. 58 al comma 2 limitatamente al testo "e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale" e al comma terzo limitatamente alla parola "solo", all'espressione "a favore

della lista e" e al periodo "Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.";

- all'Art. 59 bis al comma 1 limitatamente al testo "e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale", alla parola "comunque" e all'espressione "a favore della lista e" e al comma 2) limitatamente alla parola "considerato" e al testo "e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale";
- all'Art. 68 al comma 3) limitatamente al testo "e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale" e al testo "di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti" e alla parola "solo" e alle parole "collegato a più liste";
- all'Art. 77 al comma 1 limitatamente alla lettera c), alla lettera d) siano abrogate le parole "di collegio uninominale" e alla lettera h) il testo ", per ciascuna lista";
- all'Art. 83 comma 1) alla lettera c) limitatamente al testo ". Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e)"; alla lettera d) limitatamente al testo ", individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)"; l'intera lettera e) e alla lettera f) ovunque ricorra sia abrogato il testo "di cui alla lettera e) del presente comma"; l'intera lettera g) e alla lettera h) limitatamente alle parole "di cui alla lettera e)" e "ammesse al riparto"; alla lettera i) limitatamente al testo "ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g) primo periodo";
- all'Art. 85 limitatamente al comma 1) e al comma 2) limitatamente al testo "e in uno o più collegi plurinominali".

## **SENATO**

**Titolo**: Modifiche al Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni a esso successivamente apportate in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 (cosiddetto "Rosatellum") e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51 (che modifica il Rosatellum in vista della riduzione del numero dei Senatori).

**Descrizione**: La proposta di referendum **abroga** il cosiddetto "**voto congiunto obbligatorio**", vale a dire il meccanismo in base al quale l'elettore che vota una lista plurinominale vota anche il collegato candidato uninominale. **Elimina** il meccanismo della "**ripartizione del voto**" in base al quale il voto dato esclusivamente al candidato uninominale è ripartito tra tutte le liste collegate in proporzione alle scelte operate dagli altri elettori nel caso di coalizioni ovvero attribuito alla lista collegata. Pertanto, in caso di esito positivo del referendum, il voto dato esclusivamente a una lista plurinominale sarebbe conteggiato solo ai fini dell'assegnazione dei seggi alla lista stessa, mentre il collegio spettante al candidato uninominale sarebbe assegnato sulla base dei voti diretti raccolti dal candidato stesso. **Abolisce** le **soglie di sbarramento** per accedere alla ripartizione dei seggi e la **possibilità di candidatura** è limitata a un solo collegio plurinominale e a un solo collegio uninominale. Una doppia candidatura è ammessa, pertanto, in un solo collegio uninominale e un solo collegio plurinominale.

**Quesito**: Volete voi che sia **abrogato** il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51, **limitatamente alle seguenti parti**:

- all'Art. 1 comma 1 limitatamente alla parola "generale" posta tra "censimento" e "della popolazione";
- all'Art. 9 comma 4 ultimo periodo, limitatamente alle parole "né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato";
- Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "di cui all'art. 31";
- Art. 14 al comma 1 limitatamente alle parole "e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale", al comma 2 limitataportavoce@piudemocraziaitalia.orgmente alla parola "solo" posta tra "tracciato" e "sul nome", alle parole "della lista e ai fini" posta tra "a favore" e "dell'elezione" e al periodo conclusivo "Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale." e all'intero comma 3;
- all'Art 16 comma 1 sia abrogata la lettera c) ad esclusione di "determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale" e per intero la lettera h);
- all'Art. 16 bis al comma 1 sia abrogata la lettera c) ad esclusione di "determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione.", alla lettera d) limitatamente al testo ", individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)" e per intero siano abrogate le lettere e) ed f);
- all'Art 17 al comma 1 limitatamente al testo "individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f)"; alla lettera a) del comma 1 limitatamente al testo "di cui all'articolo 16-bis comma 1, lettera e), numero1)," e al testo "che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore,"; alla lettera b) del medesimo comma 1 art 17 sia abrogato il testo "ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore" e successivamente le parole "ammesse al riparto" ogni volta che tale espressione ricorre nel testo.